

Pubblicato il 09/04/2019

N. 04681/2019 REG.PROV.COLL.

N. 14673/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14673 del 2018, proposto da Eva Benedetti, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Savoia, n. 72 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'ente in Roma, via Tempio di Giove, n. 21 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per

la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza trasmessa in data 4.10.2018 ed acquisita in data 8.10.2018 al prot. n. QI/2018/0163201 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con la quale è stato

chiesto il rilascio in forma documentale cartacea del provvedimento espresso a contenuto ricognitivo e confermativo del silenzio-assenso formatosi sull'istanza di rilascio del Permesso di costruire prot. n. 90617 del 28.05.2018, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 novembre 2018 e depositato in data 13 dicembre 2018, la Sig.ra Eva Benedetti – proprietaria di un immobile sito in Roma, Viale Palmiro Togliatti, n. 1520, distinto catastalmente al Foglio 608, p.lla 451, sub. 612 – ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in relazione all'istanza assunta al prot. n. QI/2018/0163201 dell'8.10.2018, avente ad oggetto il rilascio in forma documentale cartacea del provvedimento espresso a contenuto ricognitivo e confermativo del silenzio-assenso formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di costruire prot. n. 90617 del 28.05.2018, inerente ad un intervento di ristrutturazione edilizia del suddetto immobile, con cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere e conseguente

condanna dell'ente intimato e per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell'amministrazione nell'ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest'ultima;

- la difesa della ricorrente ha rappresentato le circostanze alla base della pretesa, con precipuo riguardo anche alla asserita formazione del titolo edilizio tacito, ai sensi dell'art. 20, commi 3, 6 ed 8 del d.P.R. n. 380/2001;

- Roma Capitale si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, per resistere al gravame, producendo, in data 22 febbraio 2019, documentazione dalla quale emerge la comunicazione all'interessata, con atto del 14 dicembre 2018, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, alla quale ha fatto seguito la presentazione, in data 28 dicembre 2018, delle osservazioni, comprovando, altresì, l'attuale pendenza del procedimento;

- alla camera di consiglio del 27 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione;

Ritenuto che:

il ricorso merita accoglimento nei limiti e nei termini di seguito indicati;

il Collegio non ignora che la nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011, convertito con la l. n. 106 del 2011, contempla, al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati, una ipotesi di silenzio assenso, ritenendo, tuttavia, che dalla sopra indicata disposizione non discenda in ogni caso ed automaticamente l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., essendo rimessa al giudice la valutazione (in relazione alle specificità della fattispecie esaminata, alla natura del potere esercitato dall'amministrazione ed al complesso degli interessi coinvolti) circa la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere;

nella fattispecie parte ricorrente ha esplicitato le esigenze sottese alla pretesa ad ottenere un pronunciamento espresso dell'amministrazione sulla domanda diretta ad ottenere il titolo edilizio, adducendo a giustificativo l'esigenza di avere contezza del termine finale entro il quale i lavori dovranno essere conclusi, nonché al fine di rapportarsi con gli istituti di credito ed operare anche le valutazioni legale alla eventuale locazione o vendita del bene;

il Collegio, inoltre, condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui l'obbligo di provvedere non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell'azione amministrativa (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975; Cons. St., sez. V, 15 marzo 1991, n. 250; T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 23 luglio 2009, n. 1930; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 20 luglio 2009, n. 4133; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 11 giugno 2009, n. 3200);

il Collegio deve, però, precisare che l'obbligo dell'amministrazione si sostanzia e si esaurisce nell'adozione di una determinazione espressa sull'istanza presentata dall'interessata, non potendo trovare positiva valutazione la richiesta di parte ricorrente diretta ad ottenere la valutazione della fondatezza della pretesa, sull'assunto dell'avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium;

è assodato che Roma Capitale sebbene non abbia ancora provveduto a definire l'istanza della ricorrente, ha avviato la relativa istruttoria, nell'ambito della quale sono stati già rilevati profili asseritamente preclusivi ad un positivo esito della domanda; in disparte i profili di compatibilità tra l'azione avverso il silenzio e quella di accertamento della formazione del titolo edilizio per silentium, il Collegio evidenzia che sebbene in mancanza di un provvedimento conclusivo del procedimento – che non consta essere stato notificato all'interessata ovvero prodotto in atti dall'amministrazione – la sola comunicazione del preavviso di rigetto è inidonea a

superare la situazione di inerzia lamentata dalla ricorrente, all'uopo occorrendo una definitiva determinazione da parte dell'ente, le criticità emergenti dalla documentazione prodotta in atti e la complessità e relativa novità delle questioni implicate dal rilascio del titolo edilizio, fondate sull'applicazione delle previsioni della l.r. n. 7 del 2017, escludono la possibilità per questo giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa (art. 31, comma 3 c.p.a.);

in considerazione, inoltre, della documentata attività in corso di svolgimento da parte dell'ente ai fini dell'adozione di una determinazione espressa, il Collegio non ritiene di provvedere, nella presente fase, alla nomina del commissario ad acta, restando salva la facoltà della ricorrente di presentare separata istanza a tal fine per l'eventualità di un perdurante inadempimento da parte dell'amministrazione resistente;

il ricorso va, dunque, accolto, nei limiti e nei termini sopra indicati, e per l'effetto va dichiarato l'obbligo di Roma Capitale di provvedere sull'istanza presentata dalla la Sig.ra Eva Benedetti assunta al prot. n. QI/2018/0163201 dell'8.10.2018, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e, conseguentemente, va ordinato a Roma Capitale di adempiere a detto obbligo;

le peculiarità della fattispecie, con particolare riguardo alla complessità e relativa novità della vicenda alla base dell'istanza presentata dall'interessata, nonché alle tempistiche entro le quali Roma Capitale ha sollecitato il contraddittorio procedimentale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così statuisce:

- accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto dichiara l'obbligo di Roma Capitale di provvedere sull'istanza presentata dalla

ricorrente assunta al prot. n. QI/2018/0163201 dell'8.10.2018, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore e, conseguentemente, va ordinato a Roma Capitale di adempiere a detto obbligo;

- rinvia ad una fase successiva l'eventuale nomina di un commissario ad acta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa, ai sensi e per le valutazioni di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, all'Organismo di Valutazione Interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione di Roma Capitale;
- dispone, inoltre, ex art. 2 comma 8 della legge n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la sua trasmissione in via telematica alla Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

